

Allegato 1)



PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

Loc. Palombare – 62039 Visso (MC)
Tel. 0737/961563, PEC: parcossilillini@emarche.it, www.sibillini.net

Schema di bando per il cofinanziamento di mezzi di protezione degli apiari per danni da orso (art. 2, c. 1 della D.C.D. n. 28 del 15/04/2019)

Approvato con D.D. n. 212 del 18/05/2022

Art. 1 – Oggetto e Finalità

L'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini garantisce e promuove la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali e ha il compito di conservare gli habitat e le specie di interesse comunitario della Rete Ecologia Europea "Natura 2000"; a tal fine, la gestione e conservazione di grandi carnivori di interesse comunitario, quali l'orso bruno marsicano e il lupo, implica anche il contenimento dei conflitti con le attività economiche tradizionali. L'Ente Parco, inoltre, sta realizzando progetti di sistema cofinanziati dal Ministero della Transizione Ecologica per la conservazione degli insetti impollinatori e dell'ape da miele autoctona *Apis mellifera ligustica*. e attività

Individui in dispersione di orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*) utilizzano abitualmente il territorio del Parco e anche recentemente è stata accertata la presenza di almeno un individuo di questa specie, a cui sono stati attribuiti dei danni ad alcuni apiari; pertanto, al fine di tutelare l'orso bruno marsicano anche mediante la prevenzione dei danni arrecati alle attività apistiche, il Parco Nazionale dei Monti Sibillini concede un cofinanziamento agli apicoltori per la realizzazione di recinzioni così come descritti nell'allegato B) al presente bando quale parte integrante e sostanziale. I recinti sono realizzati per la protezione degli apiari per danni da fauna di cui all'art. 2, c. 1 del disciplinare approvato con D.C.D. n. 28 del 15/04/2019 ("Disciplinare") in modo da sostenere gli apicoltori del Parco nelle attività di prevenzione dei danni, per un importo complessivo di cofinanziamento di € 15.000,00.

Gli allegati A), B) e C) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda gli apicoltori – imprese o altri soggetti di cui ai c.mi 3 e 4 dell'art. 2 del Disciplinare - interessati a mettere in opera sistemi di prevenzione per danni

ai propri apiari situati all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini (di seguito denominato "Parco").

2. Gli apicoltori beneficiari di cui al punto precedente sono pertanto:
 - a) le imprese attive nella produzione agricola primaria (prodotti del suolo e dell'allevamento di cui all'Allegato 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti) (c. 3 dell'art. 2 del Disciplinare). In tal caso i terreni per cui verranno utilizzati i materiali acquistati devono necessariamente essere inseriti nel relativo fascicolo aziendale elettronico o cartaceo ai sensi del DPR 503/1999, art. 9);
 - b) altri soggetti non qualificabili come impresa ai sensi del diritto dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato (c. 4 dell'art. 2 del Disciplinare). In tal caso si chiede che le superfici su cui si intende mettere in opera o utilizzare i materiali acquistati non siano condotti da alcuna impresa attiva nella produzione agricola primaria e di essere proprietari e/o conduttori e possedere, pena la nullità della domanda, un valido titolo legale.

Art. 3 – Risorse finanziarie e entità del co-finanziamento

1. Le risorse finanziarie complessivamente messe a disposizione per il presente avviso ammontano ad € 15.000,00 del bilancio dell'Ente.
2. Il Parco cofinanzia per le recinzioni mobili elettrificate di cui all'allegato B) al presente bando, per ciascun soggetto richiedente, l'acquisto dell'attrezzatura di cui all'art. 4 del presente bando, fino a un massimo di 900,00 euro (IVA esclusa) e per una quota massima pari al 90% dell'imponibile della spesa sostenuta dal richiedente.
3. Il contributo, fino a esaurimento delle risorse disponibili, così come previsto al comma precedente del presente articolo è concesso in regime di "de minimis" degli aiuti di stato e deve pertanto essere rispettato il Reg. (UE) 1408/2013 come modificato dal reg. (UE) 2019/316.

Art. 4 - Beni e costi ammessi al cofinanziamento

1. Sono ammissibili al cofinanziamento solo i beni necessari, di cui all'allegato A) al presente bando, per la realizzazione di recinti destinati alla protezione degli apiari per danni da orso (art. 2, c. 1 della D.C.D. n. 28 del 15/04/2019), in terreni situati all'interno del territorio del Parco e messi in opera secondo le indicazioni di cui all'allegato B) al presente bando.
2. Sono, altresì, ammissibili al cofinanziamento fino ai massimali di cui al punto 2 dell'art. 3 del presente bando, eventuali costi di trasporto e spedizione delle attrezzature entro una percentuale massima del 3,5% del costo complessivo dei beni acquistati.
3. La richiesta di cofinanziamento potrà essere presentata per uno o più dei suddetti beni ammissibili.
4. Gli apicoltori aventi i requisiti di cui all'art. 2 del presente bando potranno presentare una sola richiesta di cofinanziamento redatta secondo lo schema di cui all'allegato C).

Art. 5 – Impegni dei soggetti assegnatari del contributo

1. Gli apicoltori beneficiari a cui viene concesso il contributo secondo il presente bando, si impegnano a proprio carico:
 - a. a curare la messa in opera e la gestione di tutte le attrezzature acquistate per almeno 3 anni, in terreni situati all'interno del Parco;
 - b. ad apporre sulle attrezzature l'emblema del Parco (con la seguente indicazione: "realizzata con il contributo del Parco Nazionale dei Monti Sibillini", secondo le modalità, l'indicazione grafica o un cartello fornita dal Parco);
 - c. ad essere in regola con la normativa vigente in materia di apicoltura;
 - d. a consentire in qualsiasi momento, anche senza preavviso, ai tecnici dell'Ente Parco o da esso incaricati o ai Carabinieri Forestali, l'accesso agli appezzamenti in cui sono realizzati i sistemi di protezione che hanno beneficiato del contributo di cui al presente bando, per eventuali attività di controllo, verifica e monitoraggio;
 - e. a rispondere seriamente e diligentemente ad eventuali domande e questionari posti dai tecnici dell'Ente Parco o da esso incaricati o dai Carabinieri Forestali a scopo di valutazione dell'efficacia delle strutture poste in opera.
2. Il soggetto beneficiario sarà infine responsabile dell'utilizzo delle attrezzature acquistate e sarà, altresì, responsabile per eventuali danni a cose o a persone che dovessero derivare dall'utilizzo dei beni cofinanziati.

Art. 6 - Modalità di presentazione della domanda di cofinanziamento

1. La domanda di cofinanziamento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato C) al presente bando, dovrà pervenire improrogabilmente, pena l'irricevibilità della stessa e la conseguente esclusione dalla procedura di selezione di cui al successivo art. 7, **entro e non oltre il termine perentorio del giorno 20/06/2022.**
2. Alla domanda deve essere allegato, **pena l'esclusione**, copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente (qualora l'istanza sia consegnata a mezzo posta come riportato al successivo punto 5 e pertanto non sia firmata digitalmente), il preventivo dei beni da acquistare o le fatture di beni già acquistati, in questo ultimo caso non precedenti alla data del 9 ottobre ultimo scorso (data del primo avvistamento certo di orso nel parco nazionale dei Monti Sibillini), qualora ammissibili ai sensi dell'art. 4 e art. 8 comma 4 del presente bando. **Il preventivo dovrà essere datato, timbrato e firmato dalla ditta che lo ha rilasciato.**
3. Il beneficiario non è vincolato, in caso di concessione del cofinanziamento, ad acquistare il bene dalla ditta che ha prodotto il preventivo, fermo restando che, a parità di materiale, il contributo concesso dal Parco verrà rimodulato in base alla percentuale di cofinanziamento richiesto, sul costo effettivo del materiale acquistato e non potrà essere maggiore di quanto riportato nella richiesta di cofinanziamento.
4. Le istanze dovranno essere trasmesse tramite posta elettronica certificata all'indirizzo parcosibillini@emarche.it, con la dicitura oggetto **“bando per il cofinanziamento di mezzi di protezione degli apiari per danni da orso (art. 2, c. 1 della D.C.D. n. 28 del 15/04/2019)”**;
5. È altresì ammessa la consegna a mano o a mezzo posta (con raccomandata con ricevuta di ritorno) o altro corriere all'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Loc. il Piano - 62039 Visso (MC), con sul plico la dicitura **“bando per il cofinanziamento di mezzi di**

protezione degli apiari per danni da orso (art. 2, c. 1 della D.C.D. n. 28 del 15/04/2019)”, in questo caso farà fede per la data, quella di ricevimento del plico presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente. A tal proposito si precisa che gli orari di apertura del protocollo sono: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00, il martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle 16.30.

6. Il plico o il contenuto della PEC dovrà contenere:

- domanda di ammissione al cofinanziamento, debitamente sottoscritta unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore, redatta utilizzando il modello di cui all'allegato C), che andrà compilato in ogni sua parte e resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- preventivo dei beni da acquistare o fattura di beni già acquistati, qualora ammissibili ai sensi dell’art. 4 e art. 8 comma 4 del presente bando. Il preventivo dovrà essere datato, timbrato e firmato dalla ditta che lo ha rilasciato;

7. Sarà considerata nulla la richiesta pervenuta in ritardo per qualsiasi causa e/o mancante dei suddetti documenti.

8. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'istante né per eventuali disguidi o comunque per cause imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Art. 7 - Selezione delle domande di cofinanziamento

1. Al fine di formare una graduatoria delle domande di cofinanziamento pervenute, a ciascuna di esse, il Parco tramite il responsabile del procedimento assegnerà un punteggio secondo i seguenti criteri:

- a) se l’azienda di cui al precedente punto a) è condotta in regime certificato "biologico", con esclusione delle colture o allevamenti in fase di conversione: punti 6;
- b) per il numero di arnie posseduti, come rilevabile dalla consultazione della Banca Dati Nazionale: massimo 15 punti (0,3 punti per ogni arnia);
- c) per la denuncia di almeno 1 evento accertato di danno da orso negli ultimi 2 anni: punti 2
- d) punteggio aggiuntivo:
 - i. alle aziende/apicoltori [art. 2 c.2 lett. a) e b) del presente bando] con sede legale all’interno del territorio del Parco verranno attribuiti: punti 4;
 - ii. alle aziende/apicoltori [art. 2 c.2 lett. a) e b) del presente bando] con sede legale all’interno di un comune del Parco ma all’esterno del perimetro dell’area protetta verranno attribuiti: punti 2;
 - iii. alle aziende/apicoltori che partecipano al progetto “BEE SAFE” del Parco: punti 4; qualora, nell’ambito dello stesso progetto, sia stata certificata la presenza nei propri apiari di alveari con api appartenenti alla sottospecie *Apis mellifera ligustica*: punti 2 aggiuntivi
 - iv. alle aziende/apicoltori che gestiscono apiari stanziali (non nomadi) all’interno del territorio del Parco per l’intero anno come rilevabile dalla Banca Dati Nazionale, punti 3;

- v. alle aziende/apicoltori che abbiano già provveduto ad acquistare il materiale e che pertanto presentino fattura secondo quanto previsto dal presente bando: punti 2.
2. A parità di punteggio la preferenza verrà data secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) aziende/apicoltori che partecipano al progetto “BEE SAFE” del Parco per i quali sia stata certificata la presenza nei propri apiari di alveari con api appartenenti alla sottospecie *Apis mellifera ligustica*,
 - b) aziende/apicoltori che partecipano al progetto “BEE SAFE” del Parco,
 - c) aziende in regime di biologico certificato,
 - d) aziende/persone fisiche con sede nel territorio del Parco,
 - e) aziende/persone fisiche che abbiano già acquistato il materiale,
 - f) aziende/persone fisiche con sede in uno dei Comuni del Parco,
 - g) ordine crescente dell'età del richiedente.
 3. Qualora dovesse persistere la parità di punteggio la preferenza verrà data alle aziende che hanno subito danni denunciati.
 4. L'Ente Parco si riserva la possibilità di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese anche a campione.

Art. 8 - Graduatoria finale

1. La graduatoria finale è approvata con atto del Direttore e resa nota mediante pubblicazione nel sito web del Parco (www.sibillini.net) e nell'albo pretorio telematico. La pubblicazione ha durata di giorni 15 e ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
2. La graduatoria finale avrà validità fino al 31/12/2022. Il Parco ha facoltà di utilizzare tale graduatoria qualora siano destinati al bando ulteriori finanziamenti.

Art. 9 – Attribuzione del cofinanziamento e modalità di pagamento dell'importo attribuito

1. La quota di cofinanziamento è concessa in regime di "de minimis" nel settore agricolo, ai sensi del Regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, come modificato dal reg. (UE) 2019/316, e:
 - a) sarà concessa secondo l'ordine della graduatoria di cui all'art. 7 commi 1, 2 e 3 e art. 8 del presente bando, fino a esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;
 - b) sarà concessa solo per i beni ritenuti ammissibili ai sensi dell'art. 4 comma 5;
 - c) sarà accordata sulla base dell'importo indicato nel preventivo da allegare alla richiesta di cofinanziamento o alle fatture di beni già acquistati secondo quanto riportato all'art. 6 c. 2 del presente bando. La quota corrisposta dal Parco non potrà pertanto essere superiore a quella preventivamente accordata in base alle suddette modalità e a cui sono applicate le percentuali e i limiti massimi indicati all'art. 3 c. 2 e 3 del presente bando;
2. Il Parco liquiderà il contributo all'assegnatario nella misura pari all'importo indicato nelle relative fatture di acquisto, a cui sono applicate le percentuali e i limiti massimi indicati

all'art. 3 del presente bando, e comunque nella misura non superiore a quella concessa sulla base del preventivo presentato in corso di presentazione della domanda.

3. Nelle fatture o nei preventivi dovranno essere elencati i beni descritti per tipologia, per specifiche tecniche e per numero di pezzi acquistati.
4. Le fatture di acquisto dell'attrezzatura dovranno pervenire al Parco entro 30 giorni dal ricevimento, da parte del beneficiario, della comunicazione relativa all'assegnazione del contributo. Trascorso tale termine il soggetto beneficiario perderà il diritto al contributo, il quale verrà concesso ad altri soggetti secondo la graduatoria di cui sopra.
5. Il contributo verrà corrisposto dal Parco, solo dopo presentazione di fattura, in un'unica soluzione tramite bonifico bancario sul conto intestato al beneficiario. Gli estremi del conto corrente dovranno essere indicati, su richiesta del Parco, successivamente all'assegnazione del contributo.
6. Eventuali risorse finanziarie che dovessero residuare dalle verifiche di ammissibilità dei beni acquistati successivamente all'attribuzione del cofinanziamento, o di non ammissibilità delle domande presentate in seguito a controlli effettuati dal Parco - ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000 - sul possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e delle dichiarazioni rilasciate nella domanda stessa di cofinanziamento, verranno destinate ad ulteriori domande tramite scorrimento della graduatoria stessa.

Art. 10 – Norme finali

1. Qualora, anche sulla base di sopralluoghi effettuati, entro almeno 3 anni, dal personale del Parco o di tecnici incaricati o del Reparto Carabinieri Parco, venga accertata la mancata presenza o utilizzo del materiale acquistato con il cofinanziamento concesso sulla base del presente bando, ovvero l'assenza di parti essenziali per il corretto ed efficace funzionamento (es. batterie, alimentazione, elettrificatore, ecc.), il Parco può richiedere la restituzione del contributo erogato o la revoca di quello concesso e da erogare, fatto salvo quanto altro stabilito dal Disciplinare per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica del Parco.
2. In caso di irregolarità nel rispetto degli impegni di cui all'art. 5 del presente bando, il Parco chiederà la loro regolarizzazione; in caso di mancata regolarizzazione, il contributo concesso sarà revocato oppure sarà richiesta la restituzione di quello già liquidato.
3. La manutenzione dello stato di efficienza delle recinzioni realizzate a spese o con il contributo dell'Ente Parco, sarà pertanto cura esclusiva dei gestori a pena della perdita del diritto di indennizzo per danni da fauna.

Art. 11 informativa in materia di trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ("GDPR") e del D. Lgs. 196/2003 così come aggiornato dal D.Lgs. 101/2018, si informa che i dati forniti dalla Ditta invitata sono trattati dal Parco esclusivamente:
 - per le procedure previste nel presente bando e potranno essere trattati sia con modalità manuali sia con mezzi automatizzati;
 - i dati forniti potranno essere comunicati ai soggetti previsti dalla legge;

- la graduatoria verrà pubblicata sul sito internet del Parco www.sibillini.net. Nel medesimo sito web verrà inserito ogni altro dato ai sensi della vigente normativa;
- in relazione ai dati forniti i titolari godono dei diritti di cui al D. Lgs. 196/2003 così come aggiornato dal D.Lgs. 101/2018;
- in ogni momento il legale rappresentante o il soggetto richiedente il cofinanziamento potrà verificare o modificare i propri dati, opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni ed esercitare gli altri di diritti di cui al D. Lgs. 196/2003 così come aggiornato dal D.Lgs. 101/2018.

2. Titolare del trattamento dei dati è l'Ente Parco.
3. Responsabile del trattamento dei dati è il direttore dell'Ente Parco.
4. Il responsabile del presente procedimento è il dott. Federico Morandi.

IL DIRETTORE
DOTT.SSA MARIA LAURA TALAMÈ

Il presente bando è sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa